

Cl: 8.7
Fasc:N.2041.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI CONVERSIONE STALLA PER ALLEVAMENTO BOVINI A STALLA PER AVICOLI E
CONSEQUENTE AMPLIAMENTO DELLA POTENZIALITÀ ALLEVABILE, NEL COMUNE DI
SAVIGLIANO.

PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA ANGARAMO SILVANO, STRADA COLLAREA N. 17, 12038
- SAVIGLIANO.

ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 10.02.2025 con prot. di ric. n. 12735, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Angaramo Silvano con sede legale in Strada Collarea n. 17 a Savigliano;
- con nota provinciale prot. n. 13186 del 11.02.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall' 11 febbraio al 12 marzo 2025;
- con nota prot. n. 13184 del 11.02.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle seguenti categorie progettuali:
 - *B.1.c) - Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini" dell'Allegato B della L.R. 13/2023 (ex n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.)*
 - *B.7.d2) della L.R. 13/2023 "derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo con*

esclusione dei progetti di cui alla categoria B.7.d1".

- in data 9 aprile 2025, l'Organo Tecnico Provinciale, a seguito del contributo dell'ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 34050 del 10.04.2025, ha ritenuto necessario approfondire gli impatti ambientali post operam rispetto all'attuale stato di fatto, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto;
- pertanto, con nota prot. n. 34337 del 10.04.2025 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA;
- con nota prot. ric. n. 44003 del 09.05.2025, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 14.05.2025 con prot. n. 45510;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 23039 del 10.03.2025, l'**ASLCN1**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, esprime le seguenti osservazioni:

"Relativamente alla qualità dell'acqua del pozzo, si ricorda che gli operatori del settore alimentare che allevano animali devono utilizzare acqua potabile o acqua pulita priva di microrganismi e sostanze nocive in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti, ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. L'acqua del pozzo deve pertanto essere periodicamente sottoposta ad analisi per verificarne la qualità.

Si ricorda che se l'acqua prelevata dal medesimo pozzo venisse destinata anche al consumo umano dovranno essere rispettati i requisiti di potabilità ai sensi del D.Lgs. 18/2023 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Per quanto riguarda il Servizio Veterinario si osserva l'assenza di allevamenti avicoli nei 1500 mt, suinicoli nei 500 mt, impianti di biogas riconosciuti nei 500 mt.

Il controllo di biosicurezza del 28.02.2025 sull'allevamento di ovaiole esistente ha avuto esito favorevole.

I lavori di ristrutturazione a carico del capannone che verrà convertito da bovini ad avicoli apporterà un generale miglioramento delle condizioni di biosicurezza del sito.

Sulla base dell'analisi fornita, dei rapporti tra parametri ed impatti ambientali conseguenti al progetto proposto, tenuto conto che la ditta proponente dichiara che: tutte le fasi di gestione dell'impianto, tra cui la stabulazione degli animali, lo stoccaggio e l'utilizzo agronomico degli effluenti, risulteranno conformi alle BAT ed in linea con quanto richiesto dal Piano Stralcio Qualità dell'Aria - Agricoltura, il progetto non peggiora la situazione emissiva attuale in merito alle emissioni in atmosfera e le possibili variazioni in termini di emissioni odorose saranno contenute dall'applicazione delle BAT di settore, si ritiene - per gli aspetti di competenza - che il progetto NON sia da assoggettare alla VIA."
 - con nota prot. ric. n. 23783 del 12.03.2025, il **Comune di Savigliano**, esprime le seguenti osservazioni.

Sportello Unico Edilizia

La valutazione di conformità urbanistica-edilizia è subordinata all'istruttoria dell'istanza per il rilascio del Permesso di Costruire, come dichiarato al punto 4.4 (Rispetto delle NTA del PRGC del Comune di Savigliano) della relazione tecnica allegata alla documentazione progettuale trasmessa da proponente, da presentarsi allo Sportello

Unico delle Attività Produttive del Comune di Savigliano nel rispetto delle vigenti Norme di Attuazione del P.R.G.C. per quanto concerne le aree agricole produttive (cfr. art.20) e corredata da tutte le verifiche e documentazione necessaria.

Servizio Tutela Ambiente

Dal momento che:

- *si tratta di un progetto di conversione di una stalla utilizzata per allevamento bovino in allevamento avicolo e che un fabbricato aziendale limitrofo è già adibito ad allevamento avicolo,*
- *che sostanzialmente non c'è quindi consumo di suolo in quanto non è prevista alcuna nuova realizzazione di strutture,*
- *considerato che l'azienda è inserita nella campagna saviglianese, in una area ricompresa nella carta della naturalità della vegetazione, ad artificializzazione massima,*

si chiede il mascheramento dei due fabbricati, sia quello esistente e già adibito ad allevamento avicolo, dove nella tavola dello stato attuale è indicata la presenza di alberi autoctoni di prossimo impianto (quindi ora non ci sono e magari erano già stati prescritti a suo tempo con la costruzione della stalla), sia della stalla oggetto di conversione dove, nelle tavole, sembra essere indicata la presenza di una vegetazione a siepe intorno: dovrà essere realizzato quanto inserito nel progetto con il suggerimento di de-pavimentare eventuali aree aziendali inutilizzate e sostituzione delle stesse con area a verde (inerbite o arbusti o piante).

- In data 4 giugno 2025 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale. L'istruttoria tecnica svolta nel corso dello stesso, in base alla documentazione integrativa fornita dal proponente e sulla base dei contributi citati, ha evidenziato quanto segue:

1. Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, il progetto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e L. R. 13/2023 in quanto viene superato il carico bestiame di 20 quintali pv/Ha, soglia prevista per le aziende ricadenti in ZVN.

L'azienda dovrà presentare idonea istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Dovrà essere ottenuta la Concessione di derivazione di acqua pubblica CN7039P in sanatoria del pozzo ad uso zootecnico e civile ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R.

2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto riguarda la conversione di una stalla di proprietà, ad oggi utilizzata da una ditta affittuaria, da allevamento bovino ad allevamento avicolo, in continuità di indirizzo operativo già attuato in un fabbricato adiacente.

Al termine dei lavori di conversione della stalla in oggetto, il sito sarà in grado ospitare una potenzialità di allevamento pari a 48.884 posti per gallina ovaiole, come indicato nella tabella seguente.

Ricovero	Categoria	n. posti pollame potenziali
1	Galline ovaiole	33.592
2		15.292
Totale		48.884

L'intervento si trova nel comune di Savigliano (CN), strada Collarea n. 17, a circa 2 km dal centro abitato. Le strutture dell'impianto sono ubicate al Foglio 17 particella n. 166 e Foglio 18 particelle 158 e 240.

3. Dal punto di vista ambientale le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a) Emissioni in atmosfera e impatti sul clima

Il proponente ha fornito una stima delle emissioni di ammoniaca e metano connesse all'allevamento utilizzando il metodo CRPA BAT-tool Plus, rispettivamente pari a 8,04 t/a di NH₃ e 1,08 t/a di CH₄, valutando le emissioni climalteranti complessive in circa 140 t/anno di CO₂eq.

Secondo il proponente, rispetto alla situazione esistente, dismettendo l'allevamento di bovini (costituito da n. 159 vacche da latte), in merito all'ammoniaca non si registrerebbero significative variazioni, mentre per quanto riguarda il metano, si otterrebbe una riduzione.

Tuttavia, poiché l'allevamento bovino non è direttamente condotto dal soggetto proponente (potrebbe essere semplicemente delocalizzato in altro sito dall'attuale gestore), si evidenzia che in termini assoluti il progetto dell'Az. Agr. Angaramo Silvano determinerà un incremento, seppur contenuto, delle emissioni climalteranti, che attualmente risultano pari a circa 132 t/anno di CO₂eq. Inoltre, per quanto riguarda i gas serra, andrebbe adeguatamente motivata la riduzione significativa in post operam delle emissioni di protossido di azoto prospettata, che, confrontando la stima relativa al capannone 1 con quella di progetto, scenderebbero di circa un terzo fronte dell'aumento del 45% dei capi allevati, a parità di condizioni gestionali, con l'unica differenza derivante dall'incremento della quota di pollina ceduta a terzi (che passerebbe al 65% dal 50% attuale).

Inoltre, si ritiene che la stima delle emissioni climalteranti sia sottostimata: il dato non tiene infatti in considerazione i consumi energetici. connessi alla fase di trasporto e cessione delle deiezioni all'azienda di biogas.

Oltre a ciò, per una corretta valutazione degli impatti sul clima di quanto in progetto, sarebbe stato opportuno utilizzare, tanto per il CH₄ che per il N₂O, il loro potenziale climalterante a venti anni (GWP-20) anziché quello a cento, come avviene con il BAT-Tool. Questo perché l'utilizzo del GWP-100 porta a sottostimare il contributo dei gas a breve vita media come il metano, che ha un elevato impatto a breve termine sulle temperature, tanto da essere ritenuto responsabile di circa un terzo del riscaldamento sin qui osservato (IPCC, 2022).

Per quanto sopra, le emissioni climalteranti espresse in termini di CO₂eq, per lo scenario di progetto possono più realisticamente essere stimate, utilizzando il GWP-20 di CH₄ ed N₂O (IPCC, 2007), in circa 215 t/a.

A questo proposito, occorre ancora evidenziare come l'autoproduzione di energia grazie all'impianto fotovoltaico presente sulla copertura del capannone 2, stimata dal proponente in circa 59 MWh/anno, consente di compensare, alla luce dei più recenti fattori di emissione da fonte fossile disponibili (Ispra, 2022), circa il 10-15% delle emissioni climalteranti stimate in post operam.

Un'ulteriore misura di parziale compensazione delle emissioni potrebbe essere costituita dall'adozione di pratiche colturali finalizzate a promuovere il sequestro della CO₂ atmosferica nel suolo sotto forma di carbonio organico sui terreni in conduzione del proponente (estesi su circa 25 ettari), la cui dotazione, secondo la Carta del carbonio organico dei suoli 1:250k, consultabile sul geoportale regionale, risulta moderatamente bassa in termini di peso e bassa o moderatamente bassa in volume. In prima battuta, in base a dati di letteratura si può stimare che l'efficacia di tale misura potrebbe essere di un ordine di grandezza analogo a quello della produzione di energia da fonte fotovoltaica sopra citata.

A tale proposito la ditta propone di adottare l'impiego di cover crops su almeno il 60% delle superfici aziendali in conduzione su cui non siano eventualmente già presenti altre colture nel periodo autunnale-vernino, senza indicazione delle superfici e mappali effettivamente interessati e del tipo di coltura, fermo restando che sulle superfici su cui

non verrà effettuata la semina di cover-crops saranno mantenuti i residui colturali della coltura precedente come materiale di copertura. Sarebbe opportuno che tali dichiarazioni fossero accompagnate da una proposta di monitoraggio dell'efficacia delle azioni realmente intraprese.

b) Impatto su suolo e acque sotterranee in relazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

Nella documentazione di verifica VIA e nella Comunicazione di Utilizzo Agronomico ai sensi del DPGR 2007 n. 10/R sono dichiarati complessivamente 31,7106 ha di terreni, non sufficienti a smaltire la totalità dell'azoto prodotto. Pertanto, verrà incrementata dall'attuale 49% al 65% (pari a 1030 mc/anno) la quota di deiezioni cedute a terzi a fine ciclo.

Per quanto riguarda la situazione in progetto, nella RT si fa riferimento a un contratto di cessione di pollina alla Scalenghe Biogas società agricola srl di Scalenghe (TO) per un quantitativo annuo di 800 t (vedasi allegato n. 9 allo studio preliminare ambientale).

Capannone	Categoria allevata	Stabulazione	Capi allevati (n°)	Peso medio (kg/capo)	Giorni occupazione/anno	Peso vivo (t)	Effluenti		Effluenti	
							mc/t di p.v.	Totale mc/anno	kgN/t di p.v.	Totale kgN/anno
1	Galline ovaiole	Voliera	33.592	1,8	365	60,47	18	1.088	230	13.907
2	Galline ovaiole	Voliera	15.292	1,8	365	27,52	18	495	230	6.331
Totale			48.884	1,8	365	87,99		1.584		20.238

I terreni utilizzabili per lo spandimento sono localizzati nei comuni di Savigliano e Cavallermaggiore, entrambi ricompresi nell'elenco di quelli ricadenti nella macroarea ZVN "Cuneese" che superano la soglia dei 120 kg di azoto zootecnico. per ettaro ai sensi della D.D. 30 dicembre 2022, n. 1094 della Regione Piemonte (in rosso nella figura sottostante).

Inoltre, gli stessi, sono inseriti nell'elenco di quelli ad elevato carico zootecnico, indicatore del rapporto tra il peso vivo degli animali allevati e la superficie agricola nonché uno dei fattori di rischio di contaminazione delle risorse idriche.

I terreni in conduzione rappresentano circa l'80% dei terreni totali disponibili, e ciò rappresenta un utile elemento da tenere in considerazione in merito alla reale applicabilità delle BAT per la fase di spandimento e, più in generale, relativamente alla possibilità di attuare misure di mitigazione degli impatti sulle diverse componenti ambientali, quali ad esempio fasce tampone o particolari pratiche gestionali.

c) Consumo idrico ed energetico

L'acqua utilizzata proviene da pozzo aziendale utilizzato dal 1990 per il quale è in corso iter di istanza per concessione in sanatoria di derivazione da acque sotterranee presso gli uffici provinciali (Allegato 11 allo studio preliminare ambientale). Con la messa a regime del progetto si ipotizza un consumo annuale di acqua pari a 5.600 mc.

A progetto si ipotizza un consumo elettrico annuale pari a 50 MWh, che pare soddisfatto interamente dall'energia prodotta per mezzo dell'impianto fotovoltaico, con potenza nominale di 56 kWh, già presente in azienda sul capannone 2.

d) Rumore

L'Agenzia scrivente ha analizzato la relazione tecnica datata 31/01/25 firmata dal tecnico Germanetto Ivo. In base ai calcoli e alle modellizzazioni, si evince un sostanziale rispetto della vigente legislazione in materia di inquinamento acustico (limiti assoluti di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione).

Tuttavia, essendo un'analisi previsionale è fondamentale che venga condotta una campagna di misure fonometriche di collaudo al termine dell'opera. Qualora si dovessero

riscontrare dei superamenti, dovranno essere implementate le opportune opere di mitigazione acustica.

Per quanto concerne la fase di cantiere è necessario rispettare i dettami della DGR 26 giugno 2012 n. 24-4049.

Considerato che:

- a) è in corso l'iter di istanza per concessione in sanatoria di derivazione da acque sotterranee e con la messa a regime del progetto si ipotizza un consumo annuo pari a 5.600 mc, ovvero 0,32 l/capo/giorno;
- b) il gasolio che viene utilizzato per le operazioni agronomiche è stoccato in apposito serbatoio fuori terra, dotato di bacino di contenimento e tettoia, della capacità di 3.000 litri;
- c) le acque reflue prodotte dai servizi igienici sono recapitate in vasca a tenuta, svuotata periodicamente da Ditta autorizzata, e non sono previsti scarichi da autorizzare;
- d) è stata presentata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e considerato il tipo di attività ed il contesto dei luoghi - esclusivamente agricolo - non si ritiene che la tematica delle emissioni sonore sia particolarmente critica;
- e) al fine di limitare le emissioni odorose, la Ditta prevede di utilizzare tecniche di allevamento rispondenti alle MTD ed inoltre è stata prodotta un'elaborazione dei dati anemometrici relativi alla capannina meteo ARPA di Villanova Solaro (CN). Considerato il contesto agricolo, caratterizzato dalla presenza di allevamenti bovini, e la pre-esistenza presso il sito di un allevamento di galline ovaiole, non si ravvisano particolari problematiche;
- f) Il progetto in esame non introduce emissioni significative in merito ad aspetti altri ambientali;
- g) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo iter di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

In data 4 giugno 2025, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 34050 del 10.04.2025 e prot. ric. n. 52580 del 05.06.2025, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alle note prot. ric. n. 31533 del 03.04.2025 e prot. ric. n. 47543 del 20.05.2025, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque formalizzato con la nota prot. ric. n. 33130 del 08.04.2025, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Emissioni in atmosfera e impatti sul clima; b. Impatto su suolo e delle acque sotterranee in relazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici; c. Consumo idrico ed energetico; d. Rumore".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 23039 del 10.03.2025 dell'**ASLCN1** e n. 23783 del 12.03.2025 del **Comune di Savigliano**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 10.02.2025 con prot. di ric. n. 12735, da parte del legale rappresentante dell'Azienda Agricola Angaramo Silvano con sede legale in Strada Collarea n. 17 a Savigliano, per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'Istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:
 - a) il proponente dovrà intervenire sui dati e sugli elaborati allegati all'istanza di concessione di derivazione dt acqua pubblica in sanatoria CN_7039P ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, in modo da risolvere le anomalie segnalate nell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque formalizzato con le note prot. ric. n. 33130 del 08.04.2025 (allegato 1).

3. di stabilire per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente **condizione ambientale** finalizzata all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Verifica di ottemperanza**), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa agli Enti competenti, come di seguito indicato:

- a) **dovrà essere trasmesso ad ARPA entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento**, gli elementi a supporto della dichiarata impossibilità tecnica ad incrementare la potenza FV già installata (ad esempio la richiesta di preventivo di allaccio inoltrata al gestore di rete o il numero di pratica o di STMG, o altre comunicazioni intercorse con lo stesso gestore e/o valutazione di tracciati e soluzioni alternative);
- b) anche stante l'impossibilità di installare ulteriore potenza da fonte rinnovabile, salvo non sussistano motivazioni tecniche ostative (che dovranno essere adeguatamente documentate), dovrà essere incrementata la proposta quota del 60% delle superfici aziendali in conduzione su cui non siano eventualmente già presenti altre colture nel periodo autunnale-vernino su cui utilizzare cover crops. Inoltre, per consentire eventuali attività di monitoraggio e controllo, contestualmente all'invio dei dati di monitoraggio relativi agli adempimenti previsti dalla Autorizzazione Integrata Ambientale successiva alla conclusione del presente procedimento, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere trasmesso alla Struttura scrivente l'elenco delle particelle su cui verranno adottate tecniche colturali finalizzate a promuovere il sequestro della CO₂ atmosferica nel suolo sotto forma di carbonio organico, con indicazione della (o delle) misure adottate.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott.sa Cristina ALLIONE

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale



Medaglia d'oro al Valore Civile
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
Ufficio Acque
E-mail: ufficio.acque@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.4451
sc/AP

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
SEDE

Rif. progr. int. _ CN7039P_ Classifica: 08.09/16-2025

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: art. 23, D.Lgs. 152/06 s.m.i.; art. 12 L.R. n.40/98.

Progetto di conversione stalla per allevamento bovini a stalla per avicoli e conseguente ampliamento della potenzialità allevabile, nel comune di Savigliano, richiesta dall'Azienda Agricola Angaramo Silvano.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

CARATTERISTICHE DEL POZZO

In relazione al progetto di cui all'oggetto si segnala che è stata trasmessa in data 03.02.2025 istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica in sanatoria CN7039P in capo all'Azienda Agricola Angaramo Silvano. La sanatoria ha come oggetto la realizzazione di un pozzo per cui sono indicati i seguenti parametri di prelievo:

Scheda di sintesi:

Comune - Località -	Savigliano
Dati catastali del pozzo	Foglio 18 mappale 240
Profondità della captazione in progetto (m) da p.c.	10*
Diametro tubazione (mm)	70 mm
Quota del p.c. s.l.m.	304 mt
Quota dal p.c. rispetto ai dati della "Carta della base dell'acquifero superficiale" D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 e successivi aggiornamenti	54 m
Acquifero interessato	superficiale
Uso dell'acqua	zootecnico - civile
periodo irriguo	dal 01/01 al 31/12
volume annuo prelievo (mc)	5.700 (5660 zootecnico e 40 civile)
Portata max prelievo (l/s)	1,66

Si allega un elaborato grafico estratto dalla banca dati della Regione Piemonte (SIRI) concernente l'ambito territoriale interessato dall'istanza in oggetto, con individuata l'area dove si trova il pozzo.




Immagine 1: area di realizzazione del pozzo contrassegnata da cerchio rosso

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

Dall'esame della documentazione di corredo all'istanza, e sulla base di quanto agli atti dello scrivente Settore, si forniscono i seguenti riscontri:

- **mancato allineamento fabbisogno:** nell'istanza di derivazione è indicato che "il pozzo è a servizio dell'allevamento di galline ovaiole della proponente e della stalla di bovini sempre della medesima proprietà ma che ad oggi risulta parzialmente in affitto ad altra ditta", mentre nel progetto è prevista la conversione della stalla ad oggi utilizzata per allevamento bovino in allevamento avicolo. Al riguardo si rammenta che la titolarità del diritto di prelievo dovrà essere in capo all'utilizzatore e dovrà coincidere con il soggetto titolare dell'Autorizzazione ambientale (AVG), pertanto nel procedimento ex D.P.G.R. 10R/2003 occorrerà procedere alle necessarie verifiche ed adeguamenti; inoltre occorrerà adeguare il calcolo del fabbisogno idrico alla nuova tipologia di allevamento;
- **caratteristiche della perforazione:** dalla documentazione agli atti si riscontra che non risultano effettuate videoispezioni e/o misure del fondo pozzo o prove di portata; la profondità del pozzo è stata desunta da indicazioni del proprietario. Non è nota la posizione dei filtri. Tali aspetti dovranno pertanto essere integrati;
- **Valutazione possibili interferenze:** dalla consultazione del SIRI nell'intorno dell'area ove è indicata la perforazione si rileva la presenza dei pozzi caratterizzati dai seguenti parametri:

pozzo n.	CN001900	CN002615(O)
Codice ROC	CNP12669	CNP13556
distanza dal pozzo (m)	50	597
falda captata	freatica	freatica

Relativamente al raggio di influenza del pozzo, è stato indicato inferiore a 30 m a pag. 9 della Relazione, ma non sono stati riportati calcoli. Dalla valutazione del contesto occorre verificare con adeguate prove la possibile interferenza con il pozzo CNP12669; al riguardo il progettista osserva che "dal SIRI il posizionamento di tale opera risulta però errata in quanto probabilmente è posto a nord del medesimo appezzamento e quindi ad una distanza dall'opera in oggetto di almeno 300 m". Si invita a trasmettere idonea documentazione di riscontro;

- definizione inizio prelievo: ai fini della sanatoria occorre definire in modo univoco la data di realizzazione del pozzo, in quanto nella relazione ex D.P.G.R. 10/R è indicato "negli anni '60", mentre nell'istanza "a decorrere dal 1990".
- per le valutazioni in ordine alla compatibilità della risorsa idrica alla tipologia di utilizzo, si rimanda all'Autorità sanitaria competente.

CONCLUSIONI


Per quanto di competenza, l'Ufficio scrivente non ritiene che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Relativamente all'istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica in sanatoria CN7039P la stessa dovrà essere integrata come sopra indicato e in esito agli ulteriori eventuali prescrizioni definite in ambito VIA.

A disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

L'Istruttore Tecnico Estensore:

Arch. **Simona CHIAPELLO**



VISTO:

L'INCARICATO DI E.Q.

Ing. Paolo **ALGAROTTI**



Per informazioni sullo stato della pratica e da citare nella corrispondenza:
0171 445341
0171 445444

